Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

CIRCOLARE N.1126 DEL 29 MAGGIO 2007 DEL COMITATO NAZIONALE DELL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI SUL TRASPORTO DI RIFUTI SPECIALI LIQUIDI.

A cura del dott. Andrea Da Lio

Con la circolare 1126/ALBO/PRES del 29 maggio 2007 il Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali recepisce la circolare del Ministero dei trasporti e della navigazione prot. 47599 del 21 maggio 2007 che, abrogando la precedente circolare del 22 dicembre 1997, dispone che i **veicoli adibiti al trasporto specifico spurgo pozzi neri e pozzetti stradali** possono essere utilizzati anche per il trasporto dei **rifiuti speciali liquidi**, purché non rientranti nel campo di applicazione della disciplina sul trasporto di merci pericolose A.D.R.

Il Comitato nazionale, ai sensi della circolare del Ministero dei trasporti e della navigazione ora abrogata n.2753/4203/L del 22 dicembre 1997[1], aveva limitato l'iscrizione degli autoveicoli adibiti a trasporto specifico spurgo pozzi neri e pozzetti stradali al trasporto dei rifiuti speciali liquidi non pericolosi, limitandone quindi l'utilizzo relativamente alle categorie di iscrizione 2 e 4 ai sensi dell'art. 8 del DM 406/98. Ora invece, ai sensi della nuova circolare 47599 del 21 maggio 2007[2], tali mezzi possono trasportare anche rifiuti speciali liquidi pericolosi, purché non rientranti nella campo di applicazione della normativa A.D.R., e sono quindi utilizzabili anche relativamente alle categorie di iscrizione 3 e 5.
Ciò fatto salvo eventuali limitazioni conseguenti i titoli autorizzativi di cui l'impresa è in possesso.

E' utile ribadire come già in sede di redazione della perizia giurata ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 3 della delibera del Comitato nazionale n. 4 del 27 settembre 2000, il tecnico incaricato debba indicare puntualmente se le tipologie di rifiuti da trasportare rientrino o meno nel campo di applicazione della disciplina del trasporto delle merci pericolose.

Andrea Da Lio

Pubblicato il 4 giugno 2007

[1] Così la circolare: "Ad integrazione della normativa relativa al trasporto dei rifiuti ed allo scopo di disciplinare, in particolare, il settore concernente il trasporto dei rifiuti speciali, così come classificati all'art. 7, terzo comma, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, **si dispone che i veicoli adibiti al trasporto di rifiuti speciali liquidi**, fatta esclusione dei rifiuti classificati tossici e nocivi, ai sensi dell'art. 2, quarto comma, punti 1), 2) e 5) del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e di quelli aventi caratteristiche di pericolosità, ai sensi del decreto legislativo sopracitato, devono rispondere, per la loro approvazione tecnica, alle prescrizioni stabilite per i veicoli adibiti al trasporto specifico spurgo pozzi neri e pozzetti stradali, già emanate con circolari D.G. n. 174/95 del 20.10.1995, D.G. n. 47/96 del 4.4.1996 e D.C. IV n. B092 del 2.9.1997, fermo restando che rimane invariato il loro regime autorizzativo attuale."

[2] Così la circolare: "(..) Per quanto di competenza di questa Amministrazione, i veicoli adibiti al trasporto specifico spurgo pozzi neri e pozzetti stradali possono essere utilizzati per il trasporto di rifiuti speciali liquidi di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, fatta esclusione per quelli rientranti nella classificazione delle merci pericolose ai sensi della vigente normativa ADR. La circolare n. 138/97 prot. N. 2753/4203/L-D.C. IV n. A0/71 del 22 dicembre 1997 è abrogata."

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORO E DEL MARE
ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
COMITATO NAZIONALE

Prot.n.1126/ALBO/PRES 29 maggio 2007

ALLE SEZIONI REGIONALI
E PROVINCIALI

ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

LORO SEDI

Oggetto: Veicoli adibiti al trasporto di rifiuti speciali liquidi.

Con la circolare del Ministero dei trasporti e della navigazione D.G n.138/97 prot. n.2753/4203/L del 22 dicembre 1997 era stato disposto che i veicoli adibiti al trasporto specifico spurgo pozzi neri e pozzetti stradali potessero effettuare, compatibilmente con il loro regime autorizzativo, il trasporto dei rifiuti speciali liquidi, ad esclusione di quelli aventi caratteristiche di pericolosità ai sensi del D.Lgs 22/97. (all.1)
L'Albo ha tenuto conto di detta circolare ed ha limitato, di conseguenza, le iscrizioni delle imprese munite dei suddetti veicoli alle sole categorie relative al trasporto dei rifiuti non pericolosi (categorie 2 e 4).
Successivamente lo stesso Ministero dei trasporti, con circolare prot. 47599 del 21 maggio 2007, che ha abrogato la precedente circolare del 22 dicembre 1997, ha disposto che i veicoli adibiti al trasporto specifico spurgo pozzi neri e pozzetti stradali possono essere utilizzati per il trasporto dei rifiuti speciali liquidi, fatta esclusione per quelli rientranti nella classificazione delle merci pericolose ai sensi della vigente normativa ADR. (all.2)
Sulla base di queste ultime disposizioni, il Comitato Nazionale ha ritenuto che i veicoli in esame possono essere utilizzati per l'iscrizione sia nelle categorie 2 e 4, sia nelle categorie 3 e 5, relative al trasporto dei rifiuti pericolosi, purché i rifiuti che si intendono trasportare non rientrino nel campo di applicazione della disciplina ADR.
Restano, ovviamente, salve le eventuali limitazioni imposte dai titoli autorizzativi in possesso dell'impresa.

IL SEGRETARIO
Dott.Eugenio Onori

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rosanna Laraia

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248